Installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo: nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 299 del 28 novembre 2017

scritto da Francesco Cotini | Dicembre 5, 2017

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito di numerose istanze ricevute da parte di imprese che intendono procedere all’istallazione di impianti di allarme o antifurto

dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano automaticamente in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro, ha fornito mediante la nota n. 299/2017, in allegato, indicazioni operative sul tema.

L’INL specifica che l’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

La nota allegata prosegue stabilendo che questi ultimi, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma del citato art. 4.

Quanto alle modalità operative va tenuto presente che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con

l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.

Infine l’Ispettorato, in relazione all’evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, invita gli Uffici territoriali a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.

Allegati

nota_INL_299_17